



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

PROT. N. **2523**
18 MAG. 2023

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 02 del 16/05/2023

OGGETTO:	PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 2023-2025. PROVVEDIMENTI. ADEMPIMENTI CONNESSI.
----------	--

L'anno duemilaventitre e questo giorno sedici del mese di Maggio alle ore 18.18 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME		PRESENTI	ASSENTI
1	LISTA Nicola	Sindaco	x	
2	BERNARDO Andrea	Consigliere	x	
3	PICERNO Roberta	Consigliere	x	
4	CELANO Santo	Consigliere	x	
5	D'ORONZIO Leonardo	Consigliere	x	
6	FORTUNATO Eugenio	Consigliere	x	
7	FORTUNATO Vincenzo	Consigliere	x	
8	LARocca Nicola	Consigliere	x	
9	RIMEDIO Gaetano	Consigliere	x	
10	SARLO Concettina	Consigliere	x	
11	VALICENTI Maria Angela	Consigliere	x	

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 11 - Assenti n.0

Presiede il Dott. Vincenzo FORTUNATO in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

Dato atto che durante la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno alle 18:23 entra il consigliere Rimedio Gaetano (i presenti sono 11).

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile per le rispettive competenze dal Responsabile del Servizio Amministrativo, dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Tributi-Economico-Finanziario;

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, ex art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Premesso che:

- l'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che l'affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all'Amministrazione possa avvenire con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
- il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che l'individuazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere effettuata con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che l'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale riferita agli incarichi di studio ex art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, che richiedono sempre la consegna di una relazione scritta ed agli incarichi di consulenza, che si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno, non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009;

Atteso che le suddette fattispecie (studi e consulenze) sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pur non esaurendone il contenuto;

Tenuto conto che, in origine, il documento di programmazione definito annualmente dall'amministrazione in applicazione di quanto previsto dal citato art. 3, comma 55, includeva una ricognizione della generalità degli incarichi da attribuire con contratti (*ivi compresi tutti i contratti di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 cc., nonché i contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229-2238 c.c.*), restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto trovano una propria disciplina espressa nel D.Lgs. 50/16 recante riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Richiamati, altresì:

- l'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 17, c.3, della L. 124/15 che dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, fatta eccezione per le collaborazioni e gli incarichi resi a titolo gratuito;
- il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*" laddove dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche non possano conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

Letto il comma 2 dell'art. 57 "*Disposizioni in materia di enti locali*" del Decreto Fiscale (DL 124/2019), in tema di semplificazioni, che ha abrogato i seguenti tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali e divenute anacronistiche rispetto alle nuove regole di finanza pubblica e all'esigenza di semplificazione amministrativa:

- limiti di spesa per la formazione del personale (art. 6, c. 13, DL 78/2010);
- limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza (art. 6, c. 7, DL 78/2010);

- limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, c. 8, DL 78/2010);
- divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, c. 9, DL 78/2010);
- limiti delle spese per missioni (art. 6, c. 12, DL 78/2010);
- limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni (art. 27, c. 1 DL 112/2018);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, c. 1-ter, DL 98/2011);
- limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi (art. 5, c. 2, DL 95/2012);
- obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, c. 594, L. 244/2007);
- vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24, DL 66/2014);

Dato atto che dal Programma restano esclusi gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in quanto già autonomamente disciplinati, indicando a seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune tipologie di detti incarichi esclusi:

- a) Incarichi conferiti per gli organi di revisione economico-finanziaria (art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000);
- b) Incarichi conferiti per il nucleo di valutazione (art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009);
- c) Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, compresi quelli conferiti a società di professionisti;
- d) Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 9 della legge 150/2000 (Uffici stampa della pubblica amministrazione);
- e) gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- f) gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- g) Incarichi conferiti ai sensi del D.L.,gs n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- h) Incarichi conferiti per membri di commissioni previste per legge;
- i) Incarichi per la formazione del personale;
- j) le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08);
- k) gli incarichi già autorizzati sulla base di precedenti atti di programmazione che ne costituiscono mero slittamento;

Considerato che:

- La consulenza gestionale, che abbina all'elaborazione di valutazioni e soluzioni a problemi posti dall'amministrazione anche la gestione materiale delle azioni necessarie a risolvere i problemi, in funzione della decisione assunta prendendo come base l'apporto consulenziale fornito, ricade nell'ambito dell'appalto di servizi e non della tipica consulenza prevista dal d.lgs. 165/2001 (cfr principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte, con la sentenza n. 6 depositata il 23 gennaio 2017);
- L'ANAC nella delibera n. 966 del 14.9.2016 ha specificato che i principi affermati nella propria determinazione n. 32 del 20 gennaio 2016, recante "Linee guida per l'affidamento di servizi sociali", sebbene adottata sotto il vigore del d.lgs. 163/2006, possono ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs. 50/2016 (Nella determinazione in questione l'Autorità aveva precisato che l'erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione procedente. Tra gli strumenti normativamente previsti, l'amministrazione ben può scegliere di ricorrere alle procedure previste dal codice dei contratti. Tale orientamento è confermato con la delibera ANAC n. 147 del 27.02.2019);

Preso atto dell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evincono i dati inerenti la programmazione delle collaborazioni per il triennio 2023/2025;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamato l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, come modificato dall' art. 1, comma 147, della L. 21/12/2012 n. 228;

Dato atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che tali riflessi sono già stati valutati in sede di redazione del bilancio di previsione 2023/2025 dell'ente;

Richiamati:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, comma 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

Acquisito il parere del revisore dei conti, come da verbale n. 45 del 19.04.2023, in atti al prot. n. 2079 del 20.04.2023, reso ai sensi dell'art. 239 del D.L.gs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa richiamata in premessa, il Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma 2023-2025, di cui al prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI DARE ATTO** che l'affidamento dei contratti di cui al precedente punto 1) dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti di legge e delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, evidenziando che la violazione, da parte dei responsabili di EQ dei suddetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
- 3) **DI DARE ATTO**, altresì, che dal presente programma restano esclusi gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, in quanto già autonomamente disciplinati;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con successiva e separata votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato
F.to Liliana SANTAMARIA

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Rosa CAVALLO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente
F.to Dott. Vincenzo FORTUNATO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi. *n° 277*

Dalla residenza Municipale, li **18 MAG. 2023**



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **18 MAG. 2023** perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li **18 MAG. 2023**



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li **18 MAG. 2023**



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Filomena PANZARDI)

FC

COMUNE DI COLOBRARO

Provincia di Matera

VERBALE N. 45 del 11 aprile 2023

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma 2023-2025. Provvedimenti. Adempimenti connessi".

La sottoscritta Dr. Annamaria Campana, Revisore Unico del Comune, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2021

VISTI

- Gli atti e documenti sottoposti all'esame dell'Organo di Revisione, trasmessi a mezzo mail;
preso in carico ed esaminata

la bozza di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma 2023-2025. Provvedimenti. Adempimenti connessi".

Visti

- l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in particolare il comma 42, il quale dispone che "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi [...]. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti";
- l'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 3, comma 56 prevede altresì che l'individuazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere effettuata con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 89 del D. lgs. n. 267/2000;
- l'art. 239 comma 1 lettera c) TUEL che demanda ai revisori la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'effettuazione delle spese, e sull'attività contrattuale in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti per il conferimento dell'incarico, effettua i seguenti approfondimenti;



- l'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale riferita agli incarichi di studio ex art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, che richiedono sempre la consegna di una relazione scritta ed agli incarichi di consulenza, che si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno, non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009;

Tenuto conto che all'interno del "Programma degli incarichi", sulla base di pareri espressi dalla Corte dei Conti, non è necessario includere, ai fine della legittimità del loro affidamento, alcune categorie di incarichi, quali:

- gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
- gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso e di gara);
- gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, caratterizzati dalla necessità della continuità (ad esempio Medico del Lavoro incaricato ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
- gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente, ivi compresi gli incarichi per i consulenti tecnici di parte;
- gli incarichi previsti dall'art. 90 e 110 del Tuel;
- gli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

Acquisiti i pareri di regolarità dal Responsabile amministrativo, e dal Responsabile tecnico e finanziario;

Analizzato il programma esposto nel prospetto allegato alla proposta del C.C.


prende atto

dell'assenza di fabbisogno di incarichi di collaborazione per il periodo 2023-2025 inserite nel programma ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Potenza, 19 aprile 2023

IL REVISORE UNICO

Dot.ssa Annamaria Campana





COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 - del 16.05.2023

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 2023-2025

L'Ente intende provvedere nell'arco del triennio 2023-2025 al conferimento di incarichi di collaborazione autonoma come di seguito riportato:

2023

DESCRIZIONE INCARICO	SERVIZIO	TIPOLOGIA INCARICO	IMPORTO	DURATA	FINANZIAMENTO CON FONDI DI BILANCIO	FINANZIAMENTO CON FONDI EUROPEI O ALTRI
A studio	==	==	==	==	==	==
B consulenza	==	==	==	==	==	==
C ricerca	==	==	==	==	==	==
D collaborazione di natura occasionale	==	==	==	==	==	==

2024

DESCRIZIONE INCARICO	SERVIZIO	TIPOLOGIA INCARICO	IMPORTO	DURATA	FINANZIAMENTO CON FONDI DI BILANCIO	FINANZIAMENTO CON FONDI EUROPEI O ALTRI
A studio	==	==	==	==	==	==
B consulenza	==	==	==	==	==	==
C ricerca	==	==	==	==	==	==
D collaborazione di natura occasionale	==	==	==	==	==	==

DESCRIZIONE INCARICO	SERVIZIO	TIPOLOGIA INCARICO	IMPORTO	DURATA	FINANZIAMENTO CON FONDI DI BILANCIO	FINANZIAMENTO CON FONDI EUROPEI O ALTRI
A studio	==	==	==	==	==	==
B consulenza	==	==	==	==	==	==
C ricerca	==	==	==	==	==	==
D collaborazione di natura occasionale	==	==	==	==	==	==

Tipologia incarichi inseriti nella programmazione:

- studio
- consulenza
- ricerca
- collaborazione di natura occasionale

Previsione di spesa della programmazione 2023:

- finanziamenti Fondi europei o altri: 0,00 euro
- finanziamenti con spesa corrente del Comune: 0,00 euro

Previsione di spesa della programmazione 2024:

- finanziamenti Fondi europei o altri: 0,00 euro
- finanziamenti con spesa corrente del Comune: 0,00 euro

Previsione di spesa della programmazione 2025:

- finanziamenti Fondi europei o altri: 0,00 euro
- finanziamento con spesa corrente del Comune: 0,00 euro

INCARICHI ESCLUSI

Sono esclusi dal presente programma gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in quanto già autonomamente disciplinati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicate alcune tipologie di detti incarichi esclusi:

- Incarichi conferiti per gli organi di revisione economico-finanziaria (art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000).
- Incarichi conferiti per il nucleo di valutazione (art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009).
- Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, compresi quelli conferiti a società di professionisti.
- Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 9 della legge 150/2000 (Uffici stampa della pubblica amministrazione).
- gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente.
- gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
- Incarichi conferiti per membri di commissioni previste per legge.
- Incarichi per la formazione del personale.
- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08).
- gli incarichi già autorizzati sulla base di precedenti atti di programmazione che ne costituiscono mero siltamento.